

RILEGGENDO LE MONOGRAFIE GIOVANILI DI ANTONIO CARULLO*

**Relazione al convegno organizzato da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna Scuola di specializzazione in Studi sull'Amministrazione Pubblica SPISA e dal Dipartimento di Scienze Giuridiche su "Antonio Carullo il pensiero e le opere". Bologna, 26 settembre 2025*

Sommario: 1. Premessa - 2. I criteri metodologici. - 3. La monografia sulla revocazione. - 4. Gli studi sulla tutela degli interessi collettivi e su altri temi processuali. - 5. La monografia sulla prassi. - 6. Effetti giuridici della prassi. - 7. Prassi ed ermeneutica giuridica. - 8. Conclusioni.

1. Premessa.

Non è facile ripercorre l'itinerario scientifico di uno studioso che è stato anche un caro amico. Difatti il ricordo dell'amico è anche ricordo di sé, di come siamo stati, del "giovanile incanto" (carduccianamente parlando, visto che siamo nei pressi dell'Aula dove Carducci teneva le sue ascoltissime lezioni), di come siamo cambiati, di cosa ci aspettavamo, di cosa abbiamo ottenuto, delle delusioni, delle speranze, e anche ovviamente di tanti ricordi comuni a partire dal mitico convegno italo-spagnolo di Lanzarote del 1979, passato agli annali del diritto amministrativo soprattutto - dico la verità - per ragioni extra giuridiche, che in questa sede così austera non è il caso di ripercorrere. Anche se rapporti, ricordi e sentimenti personali si frammischiano con la lettura necessariamente oggettiva, per quanto può esserlo l'interpretazione sia della legge sia a fortiori delle opere di dottrina.

Ma tutto questo deve rimanere nascosto: perché in questa occasione il compito è quello di disvelare lo studioso: s'intende – e non potrebbe essere diversamente – attraverso la mia specifica angolazione, la quale comunque contribuisce sia pur pro-parte a ricostruirne la figura.

Nel necessario riparto di competenza tra i vari "deciflatori" del percorso giuridico di Carullo qui presenti – anche se non mancheranno talune sovrapposizioni come naturale che sia – ho concentrato la mia attenzione sui primi scritti di Antonio, la cui rilevanza è del resto confermata dal fatto che lo portarono prestissimo in cattedra da parte di una autorevolissima commissione di cui facevano parte, tra gli altri, Alberto Romano, Franco Bassi, Giorgio Berti, Franco Scoca, Fabio Roversi Monaco. Scritti che come più che logico, si caratterizzano da un lato per la freschezza e talvolta il candore e dall'altro l'acribia. A partire dalla rassegna, oltre che della giurisprudenza (all'epoca peraltro ben più organica e dunque maggiormente agevole da catalogare), pressoché di tutta la dottrina di rilievo, la quale invero non aveva le dimensioni odierne, talché è divenuto pressoché impossibile padroneggiarla (anche se, sovente, si tratta di pubblicazioni al limite dell'inutile, in quanto meri riepiloghi di testi altrui, tanto da far tornare in mente il vecchio adagio per cui se si copia un autore si fa plagio mentre se se ne copiano dieci si fa ricerca: e del resto si narra che Livio Paladin avesse un recipiente apposito dedicato alla cestinazione dei saggi ictu oculi ritenuti irrilevanti).

2. I criteri metodologici.

Quattro sono i criteri metodologici che campeggiano nelle prime opere di Antonio: a) anzitutto la comparazione attenta e puntuale attraverso indagini approfondite e pertinenti delle discipline ravvisabili negli ordinamenti tedesco, francese, austriaco, belga: non dunque meri richiami di stile o per relationem. b)

In secondo luogo, l'attenzione ragionata e profonda ai percorsi storici si da scavare nel diritto canonico, nel diritto comune, nel diritto romano (che torna di continuo ad affiorare, così come l'anatra nella metafora di Goethe), che del resto sono sempre alla radice della nostra concettualità giuridica e che contribuiscono a svelare i punti e le linee della complessa dimensione giuridica che accompagna istituti, nozioni e categorie. c) Il terzo è l'interrogarsi sempre sulla "ragione per cui" sia del dato normativo sia di determinate soluzioni che sono emerse in via interpretativa. d) Infine, il criterio interpretativo che oltrepassa il testo ovvero il dato letterale e si fonda altresì su tutta una serie di dati extra testuali, storici ma anche fattuali secondo, del resto, quelle che sono le acquisizioni più accreditate dell'ermeneutica giuridica.

3. La monografia sulla revocazione.

Il primo studio ha ad oggetto la revocazione.

È significativo ricordare come la revocazione sia un istituto presente già nella legge 8 novembre 1859 n. 3707, la quale riconobbe l'ammissibilità dell'azione revocatoria nelle controversie amministrative, rimedio poi confermato dall'art. 18 della legge istitutiva della IV sezione del Consiglio di Stato (l. 31 marzo 1889, n. 5992). Malgrado tale antica origine, nel 1978 non v'era alcuna opera di carattere monografico, solo uno studio di un pratico e taluni saggi qua e là, tra cui spiccavano quelli di Presutti, di Capaccioli e di Nigro. Sicché il Nostro non aveva dietro di sé alcun punto di riferimento organico, ma solo indagini su singole fattispecie tratte dalla pratica forense, e per ciò stesso non condotte alla luce di una visione generale dell'istituto.

È altrettanto significativo il fatto che l'istituto è stato regolato con un rinvio materiale alle norme civilprocessualistiche. Ma – osserva Carullo – tale trasposizione di un istituto da un ramo del diritto ad un altro può avvenire solamente a patto che si consideri attentamente il campo per il quale si opera il rinvio all'istituto preso a modello. Talché, l'esame del rimedio revocatorio non può che essere inserito nella tematica molto più ampia rappresentato dalle contrastanti concezioni circa l'oggetto del processo amministrativo, il che conduce ad una differenza sia nella struttura sia nel perimetro di applicazione della revocazione, a seconda che il processo venga inteso come giudizio concentrato solo sul provvedimento o invece come giudizio sull'intero rapporto tra il privato e la pubblica amministrazione.

Carullo giunge ad abbracciare la seconda tesi attraverso due diverse strade. La prima si basa sul diritto positivo e nello stesso tempo sul suo "significato nascosto". Questo per la ragione che il legislatore del 1889, nel prevedere la revocazione nel processo amministrativo, da un lato, ha introdotto un processo essenzialmente cassatorio, rivolto appunto alla esclusiva cognizione dell'atto amministrativo; ma dall'altro ha nello stesso tempo previsto il rimedio (revocatorio) il quale non è strutturalmente ammissibile in un giudizio di tal fatta. Anzi è ad esso incompatibile.

La riprova di questa ultima osservazione si ha dall'esame delle esperienze proprie del diritto processuale civile. Il codice di rito del 1865 vigente all'epoca della istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato stabiliva espressamente all'art. 549 che «le sentenze della Corte di cassazione non sono soggette né ad opposizione né a revocazione». Ma perché non fu prevista una revocazione per le decisioni della Corte di cassazione? Perché – si osservò – la Corte di cassazione è istituita per mantenere l'esatta osservanza delle leggi e per richiamare alla loro osservanza il giudice di merito; pertanto, le è preclusa ogni indagine sul fatto oggetto della controversia, potendo giudicare solamente della legittimità nell'interesse non delle parti, bensì della legge. Nello stesso tempo, il giudizio di legittimità davanti al Consiglio di Stato era stato strutturato dal legislatore — così come comunemente rilevato — alla stregua di un processo su di un atto, e pertanto con funzione meramente cassatoria; dal che, a rigor di logica, ne sarebbe dovuta derivare una impraticabilità del rimedio revocatorio. Cosicché la normativa civilprocessualistica sulla revocazione doveva per lo meno fare riflettere sul fatto che il processo amministrativo fosse davvero modellato sul tipo di processo cassatorio; in quanto implicitamente presupponeva l'esistenza di un rapporto conoscibile da parte del giudice, sia pure nella definizione datane dall'atto. Pertanto, attraverso la lente del momento patologico del

giudicato, rappresentato dal vizio-motivo di revocazione, si poteva dedurre che anche il processo amministrativo, fin dalle origini, aveva da essere considerato come rivolto ad un esame che implicava necessariamente la cognizione del rapporto sostanziale e pertanto solo formalmente poteva essere considerato di mera impugnazione.

La seconda strada è un percorso in filigrana che muove dalla *restitutio in integrum* nel diritto romano e nel contempo trova radici in un intenso dibattito che v'era stato sulla revocabilità delle decisioni in sede di ricorso gerarchico. Questo perché all'epoca della istituzione della IV Sezione del Consiglio di Stato la natura giurisdizionale del giudizio era controversa e si discuteva se la decisione con la quale si concludeva il processo fosse una vera e propria sentenza o se, invece, fosse una semplice decisione amministrativa (ed infatti la legge parlava di decisioni e non di sentenze). Di conseguenza la revocazione trovava fondamento in una sorta di parallelismo con la revoca. Il che contribuì a risolvere positivamente il problema dell'esperibilità della revocazione contro decisioni di cui era discusso se avessero la natura di giudicati in senso formale, grazie appunto alla confusione concettuale tra autotutela contenziosa e rimedio revocatorio. Come messo in luce attraverso una accurata analisi storica la revocazione era nata nel diritto amministrativo prima ancora della sua previsione normativa tanto che si faceva riferimento agli istituti della *restitutio in integrum* e della *supplicatio* di epoca romana per applicarne i concetti ai fini della costruzione della revocazione della decisione amministrativa. Fatto è che la *restitutio* come "anima della revocazione" dominò per vario tempo (ed è infatti termine tuttora correntemente impiegato), e anzi Carullo mette in evidenza come costituì la prima forma del rimedio, talché la *restitutio in integrum* può essere considerata quale diretta progenitrice dell'attuale istituto della revocazione.

Si può pertanto affermare che secondo Carullo la ratio che giustificò, in origine, la nascita della revocazione oltre che avere una lontana origine nel processo formulare romano che conosceva la *cognitio extra ordinem* sia da ricondurre alle stesse e invero insopprimibili esigenze equitative e di ragionevolezza che non possono mai ammettere uno stato giuridico abnorme anche nel caso in cui questo stato giuridico sia consolidato.

E, a tal fine, nella ricostruzione di Carullo sono importanti gli apporti della dottrina tedesca e in particolare di Otto Mayer in ordine al ricorso (*Beschwerde*), ai sensi della quale accanto all'originario potere di autotutela spontanea dell'amministrazione esisteva, parallelamente, un potere del singolo idoneo a costringere l'amministrazione ad un riesame dell'affare.

Carullo va più oltre inserendo la revocazione tra gli strumenti di garanzia in applicazione dei principi di pienezza e di effettività della tutela giurisdizionale. Ciò, tra l'altro, attraverso anche una intensa dialettica con i processualisti, i cui testi, come noto, sono letture non ascrivibili tra i passatempi preferiti dei più.

In altri termini, la tesi di fondo della monografia fa leva sul profilo garantistico-soggettivo della revocazione: cioè il fatto che tale mezzo di impugnazione costituisce un'ulteriore forma di garanzia per la parte ricorrente. In questa ottica giunge ad individuare il fondamento della revocazione non solo nell'abbaglio dei sensi ma, così come nella revoca in virtù della originaria comunanza anche all'abbaglio giuridico grossolano. Tra l'altro una lettura in questa direzione è ravvisabile nella giurisprudenza della Corte EDU la quale più volte ha affermato che "nel caso di violazione delle norme sul giusto processo (art. 6 della CEDU), la riapertura del processo o il riesame del caso rappresentano, in linea di principio, il mezzo più appropriato per operare la *restitutio in integrum*" ciò attraverso una lettura congiunta ed evolutiva degli artt. 41 e 46 della convenzione (v. tra le tante, sentenze 20 settembre 2016, *Karelin c. Russia*, par. 97; grande camera 5 febbraio 2015, *Bochan c. Ucraina*, par. 58). In sostanza aggiungendo all'errore di fatto revocatorio l'errore di diritto consistente nel non aver tenuto conto dei principi fondamentali della CEDU (anche se l'applicazione di questo principio attraverso l'introduzione da parte del nostro legislatore dell'art. 391 quater c.p.c. è stata estremamente contenuta anche rispetto della legge delega 206/2021, c.d. Legge Cartabia).

4. Gli studi sulla tutela degli interessi collettivi e su altri temi processuali.

L'interesse per il processo amministrativo risulta anche da altri saggi tra cui segnalo lo studio sulla tutela degli interessi collettivi, nel quale si trova la distinzione fra interessi collettivi e interessi diffusi basata sugli studi pionieristici dell'epoca di Giannini, di Nigro, di Alberto Romano. In tale studio aveva espressamente rilevato come la giustizia amministrativa dell'epoca (poi per la verità rimediata dalla legislazione sopravvenuta), continuando a negare rilevanza ad interessi collettivi, veniva a dichiararsi apertis verbis incompetente a sindacare proprio gli atti amministrativi di maggior rilevanza sociale, cioè a dire che negava a se stessa quella maggior capacità di conoscere controversie che, invece, le sarebbero state proprie per il fatto di essere l'unico giudice chiamato a sindacare la legittimità dell'agire amministrativo. E anche, in nome del rilievo di tale interesse già in sede procedimentale, anticipando così la legge 241/1990, aveva sostenuto che "è nel procedimento amministrativo che in primo luogo occorre dare rilevanza agli interessi diffusi o collettivi intesi come espressione della personalità sociale del cittadino perché è in questa sede che l'amministrazione può conoscere validamente delle esigenze dei gruppi costituiti (e di durata non «effimera né contingente, ma tale da costituire una componente sociologicamente individuabile di una collettività territoriale generale»).

Il tema del processo è stato poi abbandonato da Antonio.

Tuttavia le stigmate ogni tanto ritornano, ad esempio nel saggio *La sorte del contratto dopo l'annullamento dell'aggiudicazione: poteri del giudice e domanda di parte* che nasce dalle problematiche del d.lgs. 53/2010 e poi degli art. 121 e ss. del Codice del processo amministrativo, tematica in cui si muove con padronanza tra le complesse trame che caratterizzano le nozioni di efficacia, di annullabilità, di nullità, tra l'altro, soggette a continue rivisitazioni che si distaccano dalla dogmatica che ha ispirato il codice civile. Così pure per quanto riguarda le nozioni di petitum e di azione di adempimento, categorie processualistiche soggette del pari a non poche rimeditazioni.

5. La monografia sulla prassi

Lo studio monografico più importante e significativo di Antonio Carullo è indubbiamente quello dedicato alla prassi amministrativa.

Tema anch'esso poco studiato ed anzi normalmente confinato nell'assoluta irrilevanza giuridica. Anche su questo tema non vi erano monografie esaustive. E' vero, e su ciò la monografia è molto puntuale, che vi sono dei punti di contatto con nozioni classiche del diritto costituzionale come le convenzioni costituzionali e le norme di correttezza (figure la cui distinzione è invero molto friabile al punto che Mortati le considerava sostanzialmente coincidenti). Le prime, ovvero le convenzioni, se pure secondo l'opinione prevalente risalente già a Santi Romano, hanno rilevanza solo sul piano politico e non su quello giuridico, tuttavia la più recente dottrina ha messo a fuoco che, ove esse accedano a disposizioni costituzionali, non sono prive di conseguenze giuridiche: si pensi per fare casi di cui si è occupata la giurisprudenza costituzionale ai poteri presidenziali di grazia e alle caratteristiche e ai limiti delle esternazioni sempre presidenziali. Mentre le norme di correttezza sono considerate espressioni di prassi frutto di accordi espressi e taciti (anche attraverso la non reazione) tra la più parte delle forze politiche: si va dalla *conventio ad excludendum* vigente perlomeno fino a tutti gli anni '60, alla sospensione dei lavori parlamentari durante i congressi di partito, alla liturgia delle consultazioni (o al c.d. Manuale Cencelli che tuttora interviene, ad esempio anche per la nomina dei Giudici della Corte Costituzionale).

Nel diritto amministrativo invece la prassi è unilaterale, e cioè frutto di una determinazione esclusiva della P.A., alle cui radici non vi è nessun accordo con gli amministratori.

La prassi amministrativa non è tuttavia priva di segmenti di giuridicizzazione, i quali sono rimarcati da Carullo con estrema puntualità: ad esempio la disparità di trattamento e altre figure riconducibili all'eccesso di potere, oltre alla tutela dell'affidamento. E tra l'altro la più recente dottrina ha elaborato il principio della

correttezza amministrativa cui corrisponde il diritto alla correttezza ovvero anche alla osservanza della prassi.

Ma questi non sono il fondamento della prassi, ne sono invece effetti. Carullo va oltre attraverso un percorso che parte dal diritto canonico, dal diritto comune, dal diritto romano e anche dal diritto così come praticato nella Serenissima (non soggetta per autoesclusione al diritto comune in quanto in mari fundata), percorso che lo riconduce alle categorie giuridiche ovvero ad un vocabolario giuridico identitario della scientia juris.

Il problema di fondo è quello della origine della prassi, ovvero del quand'è che v'è un consolidamento di un certo modus agendi.

Mentre la consuetudine implica un comportamento doveroso che riguarda diritti o doveri giuridici i quali non sono solidificati in fonti, e che la consuetudine trasforma in tali, la prassi, invece va solamente a specificare e precisare nel concreto un quid nell'ambito di quegli obblighi o requisiti che la normativa ha già posto senza però chiudere del tutto la fattispecie, o comunque lasciarle ampi spazi al lavoro interpretativo (che è richiesto, ad esempio, a fronte del frequente ricorso a clausole generali e/o a concetti indeterminati).

La costanza del comportamento gioca un ruolo diverso nei due istituti, pur essendo naturalmente necessaria in entrambi, e comporta, come conseguenza, implicazioni di diversa portata. Mentre per la consuetudine il decorso del tempo è questione incidente addirittura sulla sua esistenza, per la prassi rappresenta un fattore che viene a limitare la discrezionalità dell'amministrazione, ponendo a carico di quest'ultima un vincolo nel momento della sua scelta, in quanto il ripetersi della condotta in relazione ad una pluralità di situazioni fa sì che le possibilità di evidenziare elementi differenziatori vengano sempre più ridotte in maniera direttamente proporzionale alla durata nel tempo. Anche se - valga precisare - nella prassi il tempo può essere un fattore non determinante quando viene instaurata con atto o dichiarazione particolarmente significativi, e così la stessa serialità può essere surrogata da un atto di tal fatta.

In ogni modo la prassi, nella ricostruzione del tutto condivisibile di Carullo, ha un ancoraggio giuridico e diretto in sede interpretativa ed infatti essa era stata letta in tal senso già da M.S. Giannini, (nella monografia dedicata a L'interpretazione dell'atto amministrativo e la teoria giuridica generale dell'interpretazione, Milano, 1939, in particolare p. 372), che qualificava appunto la prassi come mezzo d'integrazione nell'interpretazione dell'atto amministrativo. Non per nulla la giurisprudenza ritiene che gli atti amministrativi debbano essere «interpretati secondo il significato risultante dal loro contesto complessivo ed alla stregua del significato desumibile dai vari segmenti costitutivi degli atti stessi e tenendo conto anche degli elementi extra-testuali posti in evidenza dalle relative procedure», tra cui il comportamento di fatto mantenuto in precedenza dai pubblici poteri.

6. Effetti giuridici della prassi.

La prassi può anche essere formalizzata, senza però per questo diventare fonte: istruzioni, note, circolari, ordini di servizio, modulistica, possono, pur tuttavia, avere precisi effetti giuridici in quanto in sostanza la prassi ripetuta si traduce in un autovincolo i cui effetti giuridici ai fini della figura di eccesso di potere per contraddittorietà e soprattutto ai fini limitativi della discrezionalità sono indubbi. In altri termini l'autovincolo è tale anche se non formalizzato.

Su tutto questo è rilevante l'insegnamento del suo Maestro Feliciano Benvenuti (che ebbe del resto a suggerirgli il tema della prassi poi guidandolo nella ricerca e nella impostazione dello studio). La prassi opera, nella fattispecie concreta, come specificazione del più vasto principio di autodisciplina dell'esercizio della funzione, evidenziando quali siano i comportamenti che la pubblica amministrazione aveva posto in essere in precedenza nella determinazione della sua condotta e quali siano, di conseguenza, i presupposti

positivi da cui non può prescindere pena una violazione non solo e non tanto del principio di uguaglianza, quanto piuttosto di quello relativo ad un corretto uso della funzione.

Ma c'è di più. Attraverso una interessante indagine comparatistica l'autore dimostra come la dottrina tedesca riconosca in capo al singolo amministrato un diritto (sostanziale o formale) alla parità giuridica personale che si traduce sul piano sostanziale in un diritto del singolo ad una parità giuridica concreta anche in assenza di una normativa specifica della legge, e sul piano formale in un diritto a che sia considerata e valutata l'uguaglianza di più situazioni.

Nello stesso tempo quest'ordine di considerazioni porta ad una applicazione dell'equità all'azione amministrativa, equità che trova il proprio ubi consistam nella coerenza con il precedente comportamento attuato.

Potremmo altresì richiamare il criterio elaborato nel 1950 da Enzo Silvestri che ravvisava nell'adeguamento alla prassi l'espressione di un dovere deontologico.

Nel pensiero di Carullo il tutto si raccorda ai principi costituzionali di efficienza e di economicità perché consentono all'Amministrazione di avere dei punti di riferimento precisi cui riferirsi per maggiore speditezza ed economia procedimentale e nello stesso tempo anche di imparzialità perché gli amministrati hanno dei pari parametri con cui confrontarsi e, per di più, costituiscono espressione di trasparenza.

Sicché la prassi, lungi dall'apparire un fenomeno ininfluenza nella disciplina normativa, è al contrario un momento foriero di conseguenze giuridiche nel senso che la forza delle cose e della realtà si dimostra cogente a tal punto da conferire alla prassi una rilevanza esterna.

Così nelle ipotesi considerate la prassi è stata riconosciuta come fattore direttamente rilevante all'esterno del mondo amministrativo proprio per il fatto che prescindendo da essa si sarebbe ottenuta una visione distonica della realtà e dell'assetto organizzativo dei pubblici poteri. Sintomatico che proprio in quei settori dove più forti sono le risultanze dei fatti sostanziali, quali quelli del mondo del lavoro, della responsabilità amministrativa e di quella penale, la prassi sia quantomai riconosciuta come rilevante e anche determinante.

7. Prassi ed ermeneutica giuridica

Per concludere non posso non esimermi dal rilevare che nella monografia di Carullo tutto l'itinerario che precede attraverso gli scoscesi sentieri della prassi è in piena linea con le teorie ermeneutiche che si stanno sempre più affermando seguendo la lezione di Gadamer e che hanno trovato particolare sviluppo da noi negli scritti ad esempio di L. Mengoni, di G. Zaccaria e di P. Grossi. La teoria ermeneutica che Grossi ha chiamato "invenzione" del diritto è quella per cui il dato formale lo si legge e lo si comprende di necessità attraverso tutta una serie di dati extra testuali, fra cui in primis l'esperienza e con essa i fatti (la c.d. carnalità del diritto), di cui la prassi è espressione.

Potrei anche andare oltre ricordando che per G. Capograssi la prassi intesa come "attività pratica empirica del soggetto vivente nel mondo sociale" è attività che "forma col suo realizzarsi il mondo della esperienza, il suo realizzarsi è il mondo dell'esperienza", al punto che ricorda "il concetto della prassi può ricondurci al Vico nel senso che le attività pratiche umane, realizzandosi, creano il mondo umano, il mondo delle umane istituzioni".

Ma senza riandare a Vico, la forza della fattualità, come ha insegnato Grossi, ha un suo peso in qualunque momento interpretativo. Tanto per fare un esempio, considerato che lo stesso Carullo richiama spesso come modelli di prassi, esperienze urbanistiche ed edilizie come la monetizzazione delle opere di urbanizzazione che si era diffusa ben prima della introduzione ad opera della legge del contributo di urbanizzazione come alternativa alla esecuzione diretta, posso ricordare il caso attualissimo milanese in cui la prassi, avallata dalla giurisprudenza amministrativa (mentre quella penale è invece di contrario avviso), si è consolidata nel senso che se un'area è già urbanizzata ciò rende superfluo il piano particolareggiato pur

previsto dalla legge perché mancano in radice, cioè in fatto, i presupposti del piano cioè tracciare la rete viaria, la distribuzione degli edifici e la dotazione delle opere di urbanizzazione.

8. Conclusioni

Si tratta quindi di una tematica attualissima e che impone a tutti noi di leggere o rileggere questo contributo di Antonio, che anche per il suo self restraint non ha diffuso e valorizzato come sarebbe stato, non solo opportuno, ma necessario perché da esso si traggono, sia tutta una serie di profili teorici di estrema importanza, sia le coordinate per risolvere tanti casi pratici: che poi questo è lo scopo precipuo della scienza giuridica cioè apprestare gli strumenti idonei a tal fine, e non solo per dibattere con i colleghi o addirittura per produrre carta ai fini concorsuali (talvolta invece confidando di non esser letti!).

Come ha scritto un sagace amico e insigne studioso di recente scomparso quale G. Grottanelli de' Santi, le tendenze all'astrazione dei giuristi incoraggiati dall'idealismo tedesco finiscono per dar luogo a "definizioni speculativamente interessanti, ma tutte sempre contraddette dalla realtà".

Tutto il contrario di ciò che emerge dagli studi di Antonio Carullo.